



Prot. N° 4086

li, 02/10/2014


AVVISO

Gentilissimo Contribuente

Definire l'evoluzione della fiscalità locale dell'ultimo anno "Complessa" potrebbe sembrare alquanto riduttivo. Il presente opuscolo vuole essere semplicemente una sintesi della attuale situazione normativa che coinvolge naturalmente anche il nostro Comune.

Con la legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) il legislatore attua una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione della I.U.C. acronimo di Imposta Unica Comunale.

I.U.C. Imposta Unica Comunale



I.M.U.

Imposta Municipale Unica che ha sostituito la vecchia ICI, va versata
(autoliquidazione da parte del contribuente)

16/06/2014 prima rata di acconto ;

16/12/2014 seconda rata a saldo.

NON E' DOVUTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE nella misura massima di una pertinenza per categoria C/2 cantina, soffitta, o locale di sgombro, C/6 Garage, C7 tettoie.

T.A.R.I.

(Saranno spediti da parte del Comune i modelli di pagamento)

La tari "tassa sui rifiuti" ha sostituito la TARES che aveva sostituito la TIA 1 e 2, che aveva sostituito la TARSU, che a sua volta aveva sostituito la tassa sui rifiuti.

30 Settembre 2014 - prima rata

30 Ottobre 2014 - seconda rata

20 Dicembre 2014 - terza rata.

N.B. a causa di problemi con i software - la rata con scadenza 30 settembre non e' stata consegnata, verrà consegnata al piu presto e potrà essere pagata senza sanzioni entro il termine della scadenza della seconda rata 30 ottobre 2014. .

T.A.S.I.

(autoliquidazione da parte del contribuente)

Tassa a copertura dei servizi indivisibili (Illuminazione, verde pubblico, viabilità, segnaletica, polizia locale, etc.), **la cui base imponibile è' uguale alla base imponibile IMU, sarà versata con scadenza**

16 Ottobre 2014 Acconto

16 Dicembre 2014 Saldo.

^a E' possibile effettuare il **VERSAMENTO CON MODELLO F24** in un'unica soluzione, barrando entrambe le caselle acconto e saldo presenti sul modello F24 ("**Acc**" e "**Saldo**") oppure in due rate, barrando la casella "**Acc**" se il pagamento si riferisce all'acconto (prima rata) e la casella "**Saldo**" se il pagamento si riferisce al saldo (seconda rata). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente").

Modalità di compilazione

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**", le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "**Importi a debito versati**" con le seguenti indicazioni:

Codice catastale: il codice catastale del Comune .

Numero immobili: nello spazio "**Numero immobili**", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

Anno di riferimento: nello spazio "**Anno di riferimento**", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento;

^a Il **BOLLETTINO TASI** deve essere compilato in ogni sua parte e le informazioni devono essere riportate in modo identico in ciascuna delle due sezioni. Il numero di conto corrente prestampato sui bollettini è unico e valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. I dati anagrafici e fiscali devono essere riferiti al contribuente. Nella sezione di dettaglio sono riportate le tipologie immobiliari: abitazione principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili e altri fabbricati.

Modalità di compilazione

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 46/E del 24.04.2014** ha individuato i codici tributo con cui effettuare il pagamento, tramite F24, della TASI:

CODICI TRIBUTO	
Codice tributo	Descrizione
3958	TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959	TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960	TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961	TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. A.Mileti